

**Comune di Carcoforo**  
**DEL. C.C. N. 8 DEL 18/03/2006**

**OGGETTO: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): riapprovazione Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.**

**Il Sindaco Presidente propone il seguente atto deliberativo:**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE :**

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
  - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
  - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
  - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
  - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
  - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTE** le restanti disposizioni del Codice;

**CONSIDERATO** che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

**RITENUTO** di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in

particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

**RITENUTO**, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

**CONSIDERATO** che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

**VISTO** il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

**VISTO** lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali, in data 21 settembre 2005, approvato dal Consiglio Comunale con DCC n. 21 del 31.12.2005;

**DATO ATTO** che in data 29 dicembre 2005 il Garante ha espresso parere positivo in merito alle schede relative alle attività di Protezione Civile - Ricreative, Cultura e Sport - Volontariato;

**VERIFICATA** la rispondenza dell'allegato Regolamento al predetto schema tipo e al parere del Garante da ultimo citato per cui non necessita di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

**CONSIDERATA** la opportunità, in virtù del parere integrativo del Garante in data 29 dicembre 2005, di riapprovare il regolamento di che trattasi, in modo da consentirne una facile lettura, e pertanto, di non procedere a una mera integrazione del testo già approvato con la citata DCC n. 21/2005, garantendo, nel contempo, la più ampia diffusione dello stesso nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e mediante affissione presso gli esercizi pubblici e la bacheca;

**RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1- Di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco Presidente;
- 2- Di riapprovare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 3- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

## **PARERE**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, esprime, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, parere tecnico favorevole.

.....  
dott.sa Antonella MOLLIA

A questo punto;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la su estesa proposta di deliberazione;

**Dato atto** che il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ha espresso parere favorevole;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.